

FOGLIO INFORMATIVO DELLA GARANZIA CON RIASSICURAZIONE “CASSA COMMERCIO LIGURIA”

INFORMAZIONI SU CONFART LIGURIA

CONFART LIGURIA – CONSORZIO DI GARANZIA FIDI (di seguito Confart)

Sede Legale e Amministrativa: Via XII Ottobre 12/3 – 16121 Genova

Telefono 0105957610- Fax 0105702401

E-mail: info@confartliguria.it

Sito web: www.confartliguria.it

Iscritto con il n. 112 nell'Elenco di cui all'art. 112, comma 1 del Testo Unico Bancario

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova: 80043330101

R.E.A. C.C.I.A.A. Genova 230090

C.F. 80043330101 – P.IVA 01427330996

INFORMAZIONI SULLA MISURA “CASSA COMMERCIO LIGURIA”

“Cassa Commercio Liguria” è una misura di agevolazione introdotta dalla Regione Liguria in attuazione del Programma Regionale 2021/2027 – O.S. 1.3 e 2.1 – Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto commercio e servizi di ristorazione e di alloggio.

Lo strumento, che intende favorire l'accesso al credito delle imprese del comparto commercio e servizi di ristorazione e di alloggio, opera attraverso la **riassicurazione nella misura dell'80% del finanziamento garantito dai confidi**, prevedendo altresì il riconoscimento di un contributo a riduzione delle commissioni di garanzia applicate dallo stesso confidi.

Gli interventi dello strumento sono combinati con un contributo in conto interessi il cui importo riconosciuto è pari, per la quota di operazione finanziaria ammessa, agli interessi risultanti da un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2% (oppure, qualora il Tasso di Riferimento superi il 2%, l'importo riconosciuto sarà calcolato nella misura del 90% della quota di interessi risultante da un piano di ammortamento sviluppato al Tasso di Riferimento). Il contributo è erogato al destinatario finale in un'unica soluzione.

È inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura del 50% del finanziamento agevolato e fino ad un importo massimo di euro 30.000,00.

Da tenere presente che il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di “abbuono delle commissioni di garanzia”, “contributo per la riduzione dei costi per interessi” e “contributo a fondo perduto”.

Per poter accedere ai suddetti contributi debbono essere rispettati i requisiti previsti dal Regolamento¹.

La misura prevede che le domande di accesso alle agevolazioni suddette siano presentate per il tramite di un confidi accreditato.

ATTIVITA' SVOLTE DAL CONFIDI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA

CONFART ha ottenuto l'accreditamento quale confidi autorizzato a presentare le richieste di agevolazione per conto dei propri Clienti beneficiari della misura.

Il Cliente che richiede il rilascio della garanzia conferisce delega a CONFART per presentare la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni cui potrà accedere ai sensi del Regolamento; il Cliente dovrà altresì fornire al confidi tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa per l'ottenimento del contributo.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DA CONFART

CONFART svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi come definita nella “Legenda”.

La garanzia è l'impegno assunto da CONFART su richiesta del Cliente di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia il debitore principale) e garantite dal confidi e da eventuali ulteriori garanti.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA?

La garanzia di CONFART ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale (un finanziamento e/o affidamento concessi da parte di Banche o altri soggetti) assunta dal Cliente garantito. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue anche il rapporto accessorio della garanzia perde efficacia.

¹ Il Regolamento è consultabile attraverso il nostro sito www.confartliguria.it o sul sito della Regione Liguria

La garanzia di CONFART è a prima richiesta **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra CONFART e la Banca a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia.

La garanzia:

- ✓ ha carattere "autonomo" rispetto al finanziamento concesso dalla Banca;
- ✓ non vincola o impegna la Banca alla concessione del finanziamento;

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti CONFART paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata anche prima che lo stesso escuta direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

Effettuato il pagamento della garanzia CONFART ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFART determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

Ai sensi dello Statuto sono ammissibili alla garanzia di CONFART, riassicurata a valere sullo strumento "Cassa Commercio Liguria", le mPMI iscritte al Registro delle imprese, attive, aventi sede legale o unità operativa nella Regione Liguria, che esercitano un'attività economica di cui dalla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 del Regolamento Operativo del Bando.

Sul sito di CONFART è disponibile il "Foglio informativo rapporto sociale" in merito all'ammissione, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

RIASSICURAZIONE

La garanzia è assistita dalla Riassicurazione del Fondo costituito ai sensi della misura "Cassa Commercio Liguria" di cui al Programma Regionale 2021/2027 – O.S. 1.3 e 2.1 – Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto commercio e servizi di ristorazione e di alloggio.

Il Cliente dovrà fornire a CONFART tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla riassicurazione e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il principale rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da CONFART in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca convenzionata in ordine alla validità e all'efficacia del finanziamento garantito.

In caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni il Cliente potrà essere escluso dalla compagine sociale di CONFART secondo quanto previsto dallo Statuto vigente consultabile sul sito internet www.confartliguria.it.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre le spese di istruttoria - prevalutazione conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Essendo la garanzia assistita dalla riassicurazione del Fondo "Cassa Commercio Liguria", il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e alla restituzione dell'importo dell'"equivalente sovvenzione lordo" corrispondente alla riassicurazione concessa. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico e/o alla mancanza dei requisiti previsti dal Regolamento, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE GARANZIA

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente ed inerenti alla prestazione della garanzia.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra è costituita dagli eventuali oneri richiesti da soggetti terzi (Associazioni di Categoria, Agenti o Mediatori Creditizi) che collaborano con CONFART non riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili al Confidi.

L'impresa richiedente la garanzia autorizza il soggetto finanziatore (Banca o altro intermediario finanziario) a trattenere per conto di CONFART il corrispettivo per la concessione della garanzia composto da 1) spese di istruttoria - prevalutazione; 2) commissione di gestione e rischio garanzia 3) altre condizioni economiche.

1) SPESE DI ISTRUTTORIA - PREVALUTAZIONE

Le spese di istruttoria - prevalutazione sono corrisposte a copertura degli oneri sostenuti dal Confidi per l'attività di analisi istruttoria e per la consulenza svolta a favore dell'impresa.

Esse sono pagate "una tantum" all'avvio della richiesta di garanzia e non sono rimborsate da CONFART anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da CONFART;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Le **spese di istruttoria - preavutazione** sono così determinate:

Importo Finanziamento richiesto	Spese istruttoria
Fino a 15.000€	200€
Da 15.001€ fino a 30.000€	400€
Da 30.001€ fino a 60.000€	600€
Da 60.001€ fino a 120.000€	850€
Da 120.001€ fino a 500.000€	1.300€

2) COMMISSIONE DI GESTIONE E RISCHIO GARANZIA

La commissione di gestione e rischio garanzia remunera in parte il rischio assunto dal Confidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso e, in parte, i costi di gestione del rapporto durante tutta la sua durata.

Esse sono pagate "una tantum" e in via anticipata all'atto del perfezionamento da parte della Banca e/o altro Intermediario Finanziario dell'operazione garantita.

Tali spese non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte in base della tipologia di finanziamento garantito.

La commissione è calcolata come aliquota da applicare all'importo del finanziamento moltiplicata per il numero di anni di durata del finanziamento stesso; l'aliquota è differenziata in base alla percentuale di garanzia rilasciata dal confidi.

Le aliquote applicate alle operazioni assistite dalla Riassicurazione del Fondo costituito ai sensi della misura "Cassa Commercio Liguria" sono state ridotte rispetto a quelle richieste dal Confidi per il rilascio di garanzie non assistite da alcuna forma di riassicurazione e sono così determinate:

MUTUI CHIROGRAFARI

	Percentuale di garanzia	Aliquota annua
Commissione di gestione e rischio garanzia	50%	0,60%
	60%	0,75%
	80%	0,95%

MUTUI IPOTECARI

	Percentuale di garanzia	Aliquota annua
Commissione di gestione e rischio garanzia	50%	0,30%
	60%	0,35%
	80%	0,45%

ABBUONO COMMISSIONI DI GARANZIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.1.2 del Regolamento che disciplina la misura "[Cassa Commercio Liguria](#)" il Cliente beneficerà di un'ulteriore riduzione dei costi della garanzia grazie al contributo previsto dalla misura medesima.

La quota di contributo spettante all'impresa viene calcolata applicando l'aliquota dello 0.60% annuo all'importo del finanziamento, moltiplicata per il numero di anni di durata dello stesso (entro i limiti di durata dei finanziamenti prescritti dal Regolamento); il contributo non potrà superare la quota massima corrispondente al 3% dell'importo del finanziamento.

Ai sensi del suddetto Regolamento, l'importo che l'impresa dovrà corrispondere a CONFART sarà già ridotto dell'ammontare corrispondente all'abbuono delle commissioni di garanzia.

3) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente è chiamato al versamento di oneri integrativi nei casi e con le modalità di seguito indicate.

SPESE ACCESSORIE

Le spese accessorie sono sempre dovute

Recupero spese di bollo e varie	Euro 5,00
---------------------------------	-----------

COMMISSIONI PER PROROGA DELLA GARANZIA

In caso di moratoria, allungamento, rinegoziazione e piano di rientro relativi al finanziamento garantito sarà richiesta una commissione pari allo 0,60% annuo (a prescindere dalla classe di merito del Cliente) da calcolarsi sul debito residuo del finanziamento moltiplicata per il numero di anni per i quali si chiede la proroga e/o la sospensione (per le operazioni con durate frazionate inferiori all'anno le aliquote sono proporzionalmente calcolate).

Oltre alla commissione suddetta potranno essere richieste ulteriori spese come sottoindicato.

SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

Spese per proroga della garanzia	Euro 100,00
Spese per accollo del finanziamento garantito	Euro 100,00
Spese per modifica e/o conferma della garanzia	Euro 100,00

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di CONFART per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di CONFART Liguria Via XII Ottobre, 12/3 – 16121 Genova) o per via telematica (confartliguria@legalmail.it). CONFART deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)²**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a CONFART; CONFART mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 36 dello Statuto di CONFART. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere a CONFART.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il socio che richiede la garanzia al Confidi.

Riassicurazione: la garanzia concessa dallo strumento finanziario previsto da Cassa Commercio Liguria al soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Definizione di PMI (micro, piccola e media impresa) cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U.n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

² Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.